

norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive

DAL 1 GENNAIO 2012 CERTIFICAZIONI SOLO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI

A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 è vietato alla Pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, significando che da tale data l'ufficio di anagrafe e di stato civile può rilasciare i certificati soltanto per i rapporti tra privati.

Ne consegue che per i certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, ecc.) richiesti per i suddetti motivi, vi è l'obbligo di assolvere, per ciascun certificato, all'imposta di bollo di € 14,62 (art. 4 della tariffa alleg. A, D.P.R. 642/1972) e al pagamento dei diritti di segreteria di € 0,52.

Si ricorda che il cittadino può sempre ricorrere all'autocertificazione anche nei rapporti con i privati, quali le banche, le assicurazioni, le agenzie d'affari, le poste, i notai, ecc. (art. 2, D.P.R. 445/2000).

L'autocertificazione, che ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000), è esente dall'imposta di bollo e non è prevista l'autenticazione della firma.

Per saperne di più:

[guida all'autocertificazione](#)

[nota ministero funzione pubblica](#)

[direttiva ministeriale n. 14/2011](#)

[dichiarazione sostitutiva atto di notorietà](#)

[autocertificazione completa](#)

[delibera n. 10/2012](#)

[misure organizzative](#)